

Codice A1617A

D.D. 6 marzo 2024, n. 130

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione intervento di riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna in area soggetta a vincolo idrogeologico in Comune di Rosta (TO) Corso Moncenisio, 96 - Richiedente Azienda Agricola La Soldanella S.S.A. (P.IVA. 10876600015) - N.C.T. del Comune di Rosta Foglio 1 particelle 103 -105.



ATTO DD 130/A1617A/2024

DEL 06/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione intervento di riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna in area soggetta a vincolo idrogeologico in Comune di Rosta (TO) Corso Moncenisio, 96 – Richiedente Azienda Agricola La Soldanella S.S.A. (P.IVA. 10876600015) – N.C.T. del Comune di Rosta Foglio 1 particelle 103 -105.

Premesso che in data 23/11/2023, protocollo n. 6477, è pervenuta l'istanza di autorizzazione presentata al SUAP del Comune di Rosta (TO), con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) dall'Azienda Agricola La Soldanella S.S.A., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al Foglio 1 particelle 103 - 105 del N.C.T. del Comune di Rosta, con la quale viene data altresì comunicazione di avvio del procedimento in pari data.

Dato atto:

- della nota prot. n. 169210 del 29/11/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento per il quale viene richiesta l'autorizzazione con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde in area soggetta a vincolo idrogeologico;

- della richiesta di integrazioni inoltrata al SUAP del Comune di Rosta con nota prot. n. 184590 del 21/12/2023;

- della documentazione integrativa pervenuta in data 16/02/2024 prot. n. 28966 e in data 27/02/2024 prot. n. 35945;

- del parere geologico del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota in data 22/02/2024 prot. n.33056, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Verificato che il parere forestale non si rende necessario, atteso che gli interventi previsti non interessano aree boscate, in quanto come evidenziato nella Relazione Forestale a firma del Dott. For. Antonello Petruzzello, l'area coperta da vegetazione arborea di tipo ripariale (con prevalenza di salici e pioppi e sporadicamente frassini) occupa una superficie di circa 1000 mq e si sviluppa prevalentemente lungo il perimetro della depressione con presenza di canneto e vegetazione arbustiva/erbacea tipiche delle zone umide. Tali formazioni non costituiscono bosco ai sensi del comma 1 art. 3 della l.r. 4/2009.

Rilevato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto:

- l'intervento prevede un riempimento di una depressione di origine antropica legata ad un'attività estrattiva di inerti svolta decenni fa, la cui forma è allungata E-O con dimensioni pari a circa 25 x 160 m e profondità massima di circa 4 m; l'area si sviluppa parallelamente ad un'altra depressione più profonda dove si localizza un lago falda permanente;
- la superficie oggetto di intervento è di circa 3.600 mq ed il volume di materiale necessario per colmare la depressione è stimato in circa 10.192 mc;
- l'area è posta su un territorio che per l'art. 146, comma 9, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 rientra nel vincolo paesaggistico;
- la depressione e l'intera superficie aziendale della Soldanella rientrano nei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, a norma del D.G.R. n. 37 – 227, in particolare quelli afferenti al tenimento di Sant'Antonio di Raverso;
- l'area ricade all'interno delle fasce fluviali della Dora Riparia definite dal PAI ed è perimetrata dal PRGA nelle aree allagabili M, ovvero a media probabilità di alluvione;
- la Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica del PRGC inserisce l'area di interesse in Classe IIIa.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti per le opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. a) si deroga dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo della superficie non boscata da trasformare in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009 la compensazione non è dovuta in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata;

Considerato il parere idrogeologico favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino;

Considerato che non si rende necessario il parere forestale previsto in quanto l'intervento di trasformazione non interessa una superficie definita "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Azienda Agricola La Soldanella S.S.A. a realizzare l'intervento

di riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna in area soggetta a vincolo idrogeologico in Comune di Rosta (TO) Corso Moncenisio, 96, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico regionale Città metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 33056 in data 22/02/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Azienda Agricola La Soldanella S.S.A. (P.IVA. 10876600015) con sede in Corso Moncenisio n.

96, alla realizzazione dell'intervento di riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna in aree sottoposte a vincolo per scopo idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Rosta (TO) Foglio 1 particelle 103 -105 subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, come da parere espresso dal Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 33056 in data 22/02/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale:

- 1) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Città metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 2) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- 3) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale durante le operazioni di riempimento, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- 4) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro utilizzo o, se in eccedenza, deve essere predisposto l'eventuale smaltimento secondo la normativa di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa;
- 5) nel caso in cui siano presenti materiali di risulta che non possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi, gli stessi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- 6) così come espresso anche nella Relazione geologica di progetto (paragrafo 8), le operazioni devono prevedere di utilizzare materiali idonei che rispettino le indicazioni della normativa di settore, tenendo conto delle analisi eseguite nel sito di intervento che hanno determinato l'assenza di contaminazione dei terreni;
- 7) inoltre, come espresso anche nella Relazione geologica di progetto (paragrafo 8), il riempimento dovrà essere realizzato mediante la messa in posto di strati successivi opportunamente sovrapposti e costipati, selezionando il materiale da impiegare per i rinterrati in modo da definire una miscela omogenea dal punto di vista granulometrico, evitando che si creino le condizioni per lo sviluppo di superfici di potenziale scivolamento tra strati di materiali con differenti caratteristiche geotecniche;
- 8) le scarpate temporanee di nuova formazione dovranno mantenere pendenze idonee all'angolo di attrito naturale del materiale utilizzato, tendenzialmente comprese entro i 35° di inclinazione;
- 9) per la realizzazione di tutte le opere i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- 10) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- 11) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- 12) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- 13) l'abbattimento delle essenze arboree tipiche delle aree ripariali presenti lungo il perimetro della depressione dovrà attenersi allo stretto necessario, al fine di mantenere e valorizzare la funzione ecologica dell'area, evitando il danneggiamento della vegetazione nell'area circostante.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione previsti dal c. 2 dello stesso articolo.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera a) del c. 4 dello stesso articolo.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla compensazione prevista dall'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata;

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni.

I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

- con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto

dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/1/2024A/A1800A - VINCIDR_A1813C_2024/4

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Azienda Agricola La Soldanella s.s.a

Intervento: riempimento con terreno vegetale di depressione sul piano di campagna.

Comune sede intervento: Rosta (TO)

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 51639 del 30/11/2023 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

Dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- l'intervento prevede il riempimento di una depressione di origine antropica legata ad un'attività estrattiva di inerti svolta diversi decenni fa, la cui forma è allungata E-O con dimensioni pari a circa 25 x 160 m e profondità massima di circa 4 m; l'area si sviluppa parallelamente ad un'altra depressione più profonda dove si localizza un lago di falda permanente;
- il volume di materiale necessario per colmare la depressione è stato stimato in circa 10.000 m³;
- l'area ricade all'interno delle fasce fluviali della Dora Riparia definite dal PAI ed è perimetrata dal PGRA nelle aree allagabili M, ovvero a media probabilità di alluvione;
- la Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica del PRGC inserisce l'area di interesse in Classe IIIa;
- dal punto di vista litologico il fondovalle dove si trova il sito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali, fluvio-glaciali e lacustri, sovrapposti ad un substrato terziario di origine marina, pertanto i primi metri del sottosuolo in corrispondenza della depressione risultano costituiti esclusivamente da depositi di origine fluviale;
- sono stati realizzati degli scavi a livello del fondo per il campionamento dei terreni più superficiali e sono state consultate le stratigrafie di alcuni sondaggi terebrati nell'intorno dei luoghi in studio e



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

contenute nella Banca Dati Geotecnica dell'ARPA Piemonte e nel PRGC; i terreni del sito in esame sono principalmente rappresentati da ghiaia eterometrica media e grossolana in matrice sabbiosa debolmente limosa;

- è stato ricostruito il modello geotecnico e sono state definite le caratteristiche geotecniche dei materiali, eseguita un'indagine MASW e valutata l'azione sismica;
- dal punto di vista idrogeologico emerge che l'ex area di cava è ubicata in destra orografica a circa 300 m dalla Dora Riparia, che rappresenta la linea di drenaggio principale dell'ambito considerato. La superficie della falda contenuta nell'acquifero superficiale si trova tra i 4 e i 5 m di profondità, infatti nelle indagini svolte in sito il livello freatico è stato rilevato in prossimità del fondo della depressione oggetto dell'intervento a circa 0,5 m dal piano del terreno;
- per quanto riguarda l'inserimento dell'intervento in oggetto nel contesto idrogeologico locale, nella Relazione Geologica si afferma che: il settore indagato presenta pericolosità geomorfologica ed idrogeologica moderata, riconducibili alla possibilità che l'area venga inondata dalle acque della Dora Riparia (tr=100/200 anni); non sono stati riscontrati fenomeni dissestivi di carattere locale in atto e tali da non rendere attuabili gli interventi così come previsti negli elaborati progettuali; l'intervento previsto non viene considerato tale da pregiudicare negativamente il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dei luoghi in quanto le perturbazioni indotte al territorio sono considerate ininfluenti e non tali da incrementare la pericolosità gravante sui luoghi e la vulnerabilità delle infrastrutture e degli edifici posti nell'intorno circostante significativo; viene infine definito che le modifiche che saranno apportate ai luoghi risultano compatibili con le limitazioni gravanti sul territorio;
- il Settore scrivente, con nota prot. n. 54222/A1800A del 15/12/2023, aveva richiesto approfondimenti in merito all'effetto che il riempimento dell'area può determinare sui livelli idrici che interessano l'area circostante la depressione in caso di esondazione del T. Dora Riparia. Nella Relazione idraulica integrativa pervenuta in data 16/02/2024, prot. n. 28966/A1600A, viene fatta una disamina a partire dai livelli idrometrici estratti dalla Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico alla sez. 052, molto prossima all'area in oggetto, e viene stimato lo 0.05% di perdita di laminazione, che rappresenta un valore assolutamente trascurabile ai fini di un effetto significativo e diretto sui battenti idrometrici presenti in golena in corrispondenza delle sezioni di interesse.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

2. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
3. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale durante le operazioni di riempimento, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
4. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro utilizzo o, se in eccedenza, deve essere predisposto l'eventuale smaltimento secondo la normativa di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa;
5. nel caso in cui siano presenti materiali di risulta che non possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. così come espresso anche nella Relazione geologica di progetto (paragrafo 8), le operazioni devono prevedere di utilizzare materiali idonei che rispettino le indicazioni della normativa di settore, tenendo conto delle analisi eseguite nel sito di intervento che hanno determinato l'assenza di contaminazione dei terreni;
7. inoltre, come espresso anche nella Relazione geologica di progetto (paragrafo 8), il riempimento dovrà essere realizzato mediante la messa in posto di strati successivi opportunamente sovrapposti e costipati, selezionando il materiale da impiegare per i rinterri in modo da definire una miscela omogenea di punto di vista granulometrico, evitando che si creino le condizioni per lo sviluppo di superfici di potenziale scivolamento tra strati di materiali con differenti caratteristiche geotecniche;
8. le scarpate temporanee di nuova formazione dovranno mantenere pendenze idonee all'angolo di attrito naturale del materiale utilizzato, tendenzialmente comprese entro i 35° di inclinazione;
9. per la realizzazione di tutte le opere i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
10. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
11. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
12. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

*Piazza Piemonte 1
10127 TORINO*



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

I funzionari:
Dott. Geol. Barbara Nervo
Ing. Piazza Alberto